CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della provincia di Cuneo, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali;
- Acque Secondarie;

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna ittica pescabili ecc..).

ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "Acque principali" le acque dei corpi idrici superficiali nelle quali, per le condizioni fisico-biologiche, la portata e la vastità dello specchio acqueo, è sostenibile sia la pesca professionale che quella dilettantistica.

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Tanaro:	dalla confluenza del Fiume Stura in comune di Cherasco a valle sino al confine con la provincia di Asti.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno fatti salvi i periodi di divieto per le singole specie ittiche.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

a) Pesca professionale: consentito l'utilizzo degli attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" al Regolamento Regionale 1/R/12.

b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso delle seguenti tecniche di pesca:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, da utilizzare nello spazio di tre metri con lenza armata con un massimo di cinque ami, con esche naturali, o di cinque esche artificiali;
2) una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).

Nelle acque principali è vietato usare come esca il sangue ed ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole". I parametri utilizzati per eseguire questa sotto classificazione sono la qualità dell'acqua e le specie ittiche che le popolano.

Le acque "Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione popolate in prevalenza dalle specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavedano, il triotto, la savetta ecc.), nonché dal luccio, dal pesce persico e dall'anguilla. La pesca dilettantistica in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie.

Le acque "Salmonicole" sono quelle acque, montane o di pianura, in cui si intendono tutelare sia le biocenosi fluviali alpine che gli endemismi tipici dei corsi d'acqua planiziali.

L'attività della pesca in queste acque è regolata in modo più rigido, con particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca, al fine di tutelare le popolazioni autoctone di salmonidi e timallidi. Per questo motivo, oltre ai divieti di pesca stabiliti nei periodi riproduttivi delle singole specie ittiche, vige un periodo di chiusura generale della pesca a tutte le specie dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre a fine febbraio dell'anno successivo. Nel riquadro successivo può essere consultato l'elenco aggiornato dei tratti di Acque secondarie presenti sul territorio della provincia di Cuneo.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Po:	dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino.
Torrente Varaita:	dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po.
Torrente Maira:	a) dal ponte S.P. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellea; b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la provincia di Torino.
Fiume Stura:	dal ponte di S.Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco.
Torr. Mondalavia:	dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna in comune di Benevagienna a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro.
Torrente Rea:	dalla confluenza del Rio Riavolo a valle sino alla confluenza con il Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero.
Torrente Pesio:	dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù.
Fiume Tanaro:	dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura.

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunotta in comune di Racconigi e la Bealera Rovarino in comune di Caramagna Piemonte.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Tutte le acque montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei laghi montani al di sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dalla prima domenica di giugno (Si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore dilettante con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale. E' vietato il sistema di pesca con lenza munita di zavorra affondante e nudende e simile o armata di camolo o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE ED I RIPOPOLAMENTI

Le acque pubbliche interne ai fini dell'esercizio di pesca, oltre ad essere classificate in base al criterio della collocazione geografica, della portata d'acqua e del tipo di fauna ittica presente, in base al quale il legislatore stabilisce con regolamento i mezzi, gli attrezzi, le quantità ed i periodi di pesca consentiti nelle differenti tipologie d'acqua, sono classificate per "diritto" di pesca.

Mediante questo criterio, di natura giuridica, sono individuate sia le acque in cui la pesca può essere esercitata con il solo rilascio della licenza di pesca sia le acque gravate da particolari diritti di pesca, in cui la pesca è riservata esclusivamente ai titolari del diritto. In quest'ultimi corsi d'acqua la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza mediante ulteriori e particolari forme autorizzative (concessioni, affitti, permessi ecc...). E' opportuno sottolineare sin da subito che il particolare diritto di pesca, poichè costituito su acque pubbliche, non esenta dal rispetto della normativa generale sulla pesca.

Le acque interne della Provincia di Cuneo per "tipologia di diritto" si suddividono in:

1. Acque Libere.
2. Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca gestiti dalla provincia.
3. Acque soggette ad Uso Civico di Pesca.
4. Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
5. Acque gestite dalla F.I.P.S.A.S. di Cuneo.
6. Zone Turistiche di Pesca.
6. Bacini di pesca chiusi.

ACQUE LIBERE

Sono tutte quelle acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO STATALE TRASFERITE ALLA PROVINCIA

Sono quelle acque pubbliche che, gravate da diritti di pesca del Demanio Statale, sono state trasferite alle province ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La Provincia di Cuneo gestisce le proprie direttamente in base ad un regolamento (vedasi l'apposito riquadro) oppure, previo gara d'asta, affidandole con concessione quinquennale a privati, associazioni o enti.

ACQUE SOGGETTE A USI CIVICI DI PESCA

L'Uso Civico di pesca è quel diritto, di origine feudale, che consente agli abitanti (c.d."*cives*") di un determinato territorio, di norma un comune o una sua frazione, di poter pescare in acque pubbliche e private per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (uso essenziale) oppure per svolgere attività di industria (uso necessario). Il diritto, riconosciuto dallo Stato con legge, è accertato con Decreto/Sentenza dal Commissario Regionale per gli Usi Civici. L'Uso Civico viene esercitato in base a regolamenti comunali approvati dalla Regione, previo parere della provincia competente per territorio. Ad oggi in provincia di Cuneo sono stati accertati quattordici Usi Civici di pesca, dieci dei quali attivamente esercitati dai "*cives*".

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su di cui lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti ecc... il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, non è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI O ESCLUSIVI DI PESCA GESTITI DALLA F.I.P.S.A.S.

Sono le acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca che la F.I.P.S.A.S., tramite convenzioni, ottiene in concessione dalla Provincia di Cuneo, da amministrazioni comunali, da privati in possesso di diritti esclusivi di pesca oppure ne ha la proprietà direttamente. L'accesso è regolato dal pagamento di una quota associativa annuale e da un regolamento interno speciale indicato in dettaglio nell'apposito riquadro.

ZONE TURISTICHE DI PESCA.

Sono quei corsi d'acqua in cui, in base all'art. 10, 5° comma lett f) della Legge regionale 37/06, può svolgersi attività di pesca ad esclusivo carattere turistico-promozionale. Le zone, regolamentate dalla provincia, possono essere gestite da comuni o da unioni di comuni, da comunità montane, da organizzazioni piscatorie riconosciute ed operanti nel territorio provinciale con più di 150 iscritti o da associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio, previo intesa con i comuni nei quali ricade la ZTP .

BACINI DI PESCA CHIUSI GESTITI DA PRIVATI.

Sono quegli specchi d'acqua ove si esercita la pesca facilitata a pagamento. Possono essere gestiti da Associazioni, Enti o imprenditori agricoli. I laghetti e gli stagni, se collegati con acque pubbliche, debbono essere recintati. Per l'esercizio della pesca in queste strutture non c'è bisogno di licenza, non vi sono limitazioni di periodi, attrezzi, peso o quantità. Dai suddetti bacini è però vietato asportare pesci vivi.

RIPOPOLAMENTI ITTICI NELLE ACQUE PUBBLICHE.

A norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 37/06, è vietato immettere fauna ittica in ogni bacino o corso d'acqua, pubblico o privato, della provincia in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente per le specie ittiche autoctone ricomprese nell'allegato B del Regolamento Regionale Pesca 1/R/12. E' sempre vietato immettere idrofauna alloctona.

Per la protezione della biodiversità della specie Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), in quanto specie inclusa nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (cd. Direttiva Habitat) in "le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", sono state emanate particolari disposizioni. Analoghe disposizioni sono emanate per la tutela della Trota fario di ceppo mediterraneo (*Salmo trutta mediterraneus*).

La Provincia, sentito il Comitato Consultivo sulla pesca, per motivate esigenze può assumere analoghe disposizioni per altre specie.

L'autorizzazione non è necessaria per le immissioni effettuate negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura e negli impianti e negli stagni privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, purché siano rispettate le norme sanitarie previste dalla normativa vigente.

Tutto il pesce immesso dovrà essere idoneo sanitariamente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 555 e s.m.i., e provenire da aziende riconosciute indenni dalle malattie che colpiscono i pesci, in particolare dalla NEI (Necrosi Emorragica Virale) e dalla SEI (Setticemia Emorragica Virale).

Le sanzioni per la violazione delle predette disposizioni sono previste da un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Per ulteriori informazioni: https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/index

ACQUE DELLA PROVINCIA

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO:

Versamento di € 12,00 sul c/c bancario intestato alla Provincia di Cuneo, codice iban IT91T0200810290000100560565, attivato presso Unicredit S.p.a., P.zza Galimberti 8, 12100 Cuneo, indicando quale causale: "Quota di accesso per l'esercizio della pesca nei DDE provinciali per l'anno .....". Qualora si voglia esercitare la pesca anche nelle zone no-kill (vedasi apposito paragrafo) la quota di accesso è di € 15,00. Il versamento autorizzazione è dovuto da chiunque, ivi compresi i soggetti appartenenti alle categorie esonerate dal pagamento della licenza o con disabilità. La ricevuta del versamento deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Agenti della Polizia Locale faunistico ambientale della Provincia, Carabinieri Forestali e Guardie volontarie delle Associazioni piscatorie) unitamente alla licenza di pesca e a documento d' identità.

VALIDITA' VERSAMENTO:

Per effetto del versamento effettuato il pescatore è autorizzato ad esercitare la pesca nei Diritti Esclusivi di pesca della Provincia. L'autorizzazione ha validità per l'anno solare, pertanto scade sempre il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il versamento della quota di accesso.

PERIODI DI PESCA:

Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

GIORNI CONSENTITI:

Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi.

QUANTITA' GIORNALIERA:

Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per le altre specie vige il limite numerico di catture previsto in tutte le acque provinciali. (Vedi apposito paragrafo)

Il peso complessivo dei pesci di cui all'allegato B del Reg.to Reg.le 1/R/2012, compresi i salmonidi, non può superare, detratto il peso pescato più pesante, i 5 kg. Non vi sono limiti numerici o di peso per i pesci allegati D, di cui all'allegato C del medesimo regolamento.

ATTREZZI E MEZZI DI PESCA:

La pesca nei diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia è consentita esclusivamente mediante l'uso di una sola canna. In tutte le acque vige il divieto di pesca con la bilancia.

ACQUE PRINCIPALI

Fiume Tanaro	Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del Torrente Seno d'Elvio nel Tanaro.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

Fiume Po	Dalla confluenza del T. Pellice a valle sino al confine con il comune di Carmagnola (Città Met. TO) nei comuni di Faule, Polonghera e Casalgrasso.
Fiume Stura	Da 500 mt. a monte del ponte della strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il Fiume Tanaro.
Fiume Tanaro	Dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno.
Fiume Tanaro	Dallo sbocco del Torrente Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia Mol., Vezza d'Alba, Vigliè e Niella Tanaro.
Fiume Tanaro	Dalla linea divisoria tra i comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del Fiume Stura nel Tanaro.

ACQUE SALMONICOLE

Fiume Tanaro	Dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte S.S.28 in Ceva.
Torr. Bovina	Tratto scorrente nel territorio di Ceva.
Torr. Corsaglia	Tratto scorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Mongia	Tratto scorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Pogliola	Dal canale di scarico di Molino Pogliola a valle fino alla confluenza nel T. Pesio.
Torr. Pesio	Dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovì al ponte strada Morozzo-Pogliola.
Torr. Branzola	Tratto scorrente nel comune di Mondovì.
Torr. Ellero	Dalla confluenza del T. Lurisia all'ex Diga Borgato nel comune di Mondovì.
Rio Grosso	Tratto scorrente nel comune di Peveragno.
Rio Pajetta	Tratto scorrente nel comune di Peveragno.
Fiume Stura	Dal confine del comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in comune di S.Albano.
Fiume Stura	Dal ponte S.S. 28 in Fossano a valle fino al ponte del raccordo autostradale che collega Fossano all'autostrada TO-SV.
Torr. Varaita	Dalle sorgenti a valle sino alla frazione Chianale di Pontechianale.
Torr. Varaita	Dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte della circonvallazione di Rore.
Torr. Varaita	Dal ponte di Frassino sulla S.P. n. 8 della V. Varaita al ponte di Valcurta.
Laghi Bleu	In comune di Pontechianale Laghi Blu, Nero e Bes. La pesca è consentita tutti i giorni dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre, purchè non siano coperti per la maggior parte da ghiaccio.

ZONE SPECIALI PER LA PESCA "NO-KILL"

Per la promozione della pesca a mosca la Provincia di Cuneo, sui tratti segnalati, ha istituito le seguenti zone di pesca "No-Kill":

1) Torr. Varaita	dal ponte della S.P. n. 8 della V. Varaita in prossimità della frazione Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassino;
2) Fiume Stura	in comune di Moiola dal ponte di S. Membotto sino al confine con Gaiola;
3) Fiume Tanaro	in comune di Garessio, dalla confluenza del Rio Piangranone a valle sino al confine con il comune di Priola;
4) Fiume Tanaro	in comune di Niella Tanaro, dalla Cava "Beton Tanaro" sino alla diga posta a monte del mulino Tomatis, per circa 950 m. (carp-fishing);
5) Fiume Tanaro	in comune di Narzole, dal confine della Bealera sino alla diga Isorella (carp-fishing)

Nei tratti "No-Kill" la pesca a mosca può essere esercitata tutti i giorni esclusivamente con l'utilizzo di lenza armata di una sola mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano). La mosca artificiale dovrà essere montata su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato. Nella zona "No-kill" ubicata sul fiume Tanaro a Garessio è consentita altresì la pesca a spinning con canna da lancio con lenza armata di un solo amo, privo di ardiglione, e l'utilizzo di esche artificiali, non siliconiche, quali cucchiaino rotante, minnow ed ondulante. Nelle zone carp-fishing è consentita esclusivamente la pesca con esche vegetali "boiles" e con l'uso del materassino di slamatura. Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla Carpa (*Cyprinus carpio*), nel rispetto del periodo di divieto di pesca alle specie, compreso tra il 1° ed il 30 giugno, è consentita nei tratti classificati "Acque principali" ed "Acque secondarie Ciprinicole", anche nelle ore notturne, purchè sia utilizzata una sola canna con lenza armata di esche esclusivamente vegetali (mais ecc..) e non siano usate fonti luminose per attirare il pesce. Durante l'esercizio di pesca alla Carpa possono essere trattenute anche le specie allocthone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale1/R/12.

SANZIONI IN MATERIA DI PESCA

La violazione delle norme che regolano la pesca nelle acque interne italiane comporta, nei casi più gravi, l'applicazione di sanzioni penali. Queste sanzioni sono contenute nell'art. 40, comma 2, della Legge 28 luglio 2016 n. 154 e nell'art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Le restanti infrazioni sono sanzionate in via amministrativa dall'art. 26 della Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 37. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale possono essere di forte entità nel caso in cui siano state violate le norme sulla tutela degli ecosistemi fluviali quali, ad esempio, quelle relative alle concessioni di derivazione d'acqua (mancato rispetto del deflusso minimo vitale), al proseguimento dei corsi d'acqua (obbligo di munirsi di autorizzazione provinciale), allo scarico nei corsi d'acqua dei residui provenienti da lavori di cava (obbligo di utilizzare vasche di decantazione), ed all'immissione di fauna ittica (obbligo di munirsi di autorizzazione provinciale).

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riportate le principali sanzioni previste dalle normative sopracitate:

SANZIONI PENALI*: Arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000 per:

a) pesca, detenzione, trasporto o commercializzazione d'ittiofauna di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;

b) pesca con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con l'uso di corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche;

c) cattura di fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, di un corso d'acqua;

d) raccolta, detenzione, trasporto o commercio di animali storditi o uccisi in violazione di tutti i divieti previsti dall'art. 40 comma 2 Legge 28 luglio 2016 n. 154.

Le sanzioni sono comminate dall'Autorità Giudiziaria a cui pervenga la notizia di reato redatta dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria della Forza Pubblica che hanno operato il controllo sul territorio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE* (indicate, ex art.16 Legge 24 novembre 1981 n. 689, in misura ridotta):

- pesca con l'utilizzo di attrezzi professionali nelle acque in cui tale pesca non è consentita o sensa essere in possesso del titolo abilitativo, pesca con l'uso di reti difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti, pesca con l'utilizzo di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva:	€ 2.000,00
- pesca senza licenza:	€ 100,00 + tassa evasa
- pesca in zone di protezione:	€ 166,66
- pesca di esemplari sotto misura:	€ 100,00
- pesca di ittiofauna oltre al numero consentito o peso consentito:	€ 100,00
- pesca in periodo di divieto:	€ 100,00
- pesca con l'utilizzo di attrezzi, mezzi o esche non consentite:	€ 100,00
- pesca in D.E., usi civici o acque private senza autorizzazione:	€ 100,00
- asciutta di corso d'acqua senza autorizzazione della provincia:	€ 3.333,33
- immissione di ittiofauna senza autorizzazione della provincia:	€ 1.000,00

* Per ogni infrazione accertata, in presenza di fauna ittica, è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa di € 20,00 per capo catturato, ucciso o detenuto illecitamente.

Il pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro il termine di 60 giorni estingue l'infrazione.

Il trasgressore, qualora ritenga che l'infrazione non sussista o sia stata contestata irregolarmente, può altresì fare ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di contestazione o notificazione della violazione, al Presidente della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, Cuneo. Il ricorso sarà vagliato da apposita commissione che, verificate le argomentazioni del ricorrente, potrà accoglierlo, archiviando il procedimento, oppure potrà respingerlo, emanando ordinanza-ingiunzione, accollando al ricorrente, oltre alla somma stabilita, le spese di procedimento.

Ulteriori informazioni sulle normative sanzionatorie possono essere richieste a: ufficio.vigilanza@provincia.cuneo.it oppure ai n.ri di telefono: 0171 445254-445218.

USI CIVICI DI PESCA

MODALITA' DI ACCESSO:

Gli Usi Civici di pesca sono normati dai comuni interessati mediante un regolamento di pesca approvato dalla Regione Piemonte, Ufficio Usi Civici, previo parere della Provincia. I soggetti titolari del diritto di pesca sono gli abitanti nel territorio comunale. I pescatori non residenti possono esercitare la pesca secondo tempi di fruizione e quote di ammissione stabiliti.

ELENCO TRATTI:

I tratti indicati sono quelli in cui viene esercitato effettivamente il diritto di uso civico (presenza di un regolamento comunale approvato e tabellamento dei cors d'acqua interessati).

COMUNE	TRATTO INTERESSATO
Bagnasco	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Barge	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Brossasco	Acque del torrente Gilba e dei suoi affluenti. Accesso anche ai non residenti mediante versamento di apposita quota. Accesso riservato ai residenti.
Cardè	Accesso esclusivo ai residenti nel fiume Po dalla confluenza del torrente Ghiandone a valle fino al confine con il comune di Moretta. I restanti corsi d'acqua scorrenti nel territorio comunale sono acque libere.
Frabosa Soprana	Affluenti di sinistra orografica del torrente Corsaglia. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione in determinati tratti.
Frabosa Sottana	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale ad eccezione del tratto indicato come diritto esclusivo di pesca sul torrente, riservato a tesserati. Accesso riservato ai residenti.
Moretta	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Nucetto	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Revello	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Sanfront	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.

Sono inoltre riconosciuti Usi Civici di pesca sui corsi d'acqua scorrenti nei comuni di: Faule e Polonghera (Fiume Po), Montaldo Mondovì (Torrente Corsaglia), Roccaciglie (Fiume Tanaro). Sui corsi d'acqua elencati questi diritti coesistono con il D.E. della Provincia di Cuneo.

ZONE TURISTICHE DI PESCA

Le Zone Turistiche di Pesca sono istituite dalla Provincia di Cuneo previo richiesta dei comuni interessati. La gestione è affidata ad Associazioni di promozione della pesca mediante regolamento.

Bosia	Torrente Belbo: dal confine col comune di Cravanzana al depuratore comunale di Bosia, per circa 1400 metri, promossa dall'ASD "Pescatori Cortemilia";
Cortemilia	Torrente Uzzone: dal ponte del Mulino Taramazzo alla confluenza con Rio Rigosio, per circa 1500 metri, promossa dall'ASD "Pescatori Cortemilia";
Gottasecca	Lago del Vaglio, promossa dal Comune di Gottasecca.
Monasterolo Casotto	Torrente Casotto: dal ponte di Besnì a valle sino al ponte per la Case Tarditi e Rio Mordavin (vicinanze confluenza Rio Castorello), per circa 1500 metri, promossa dalla "Ass. Nazionale Libera Caccia".
Roccaforte Mondovì	Torrente Grana: dal ponte di ferro, presso Case Gerlo, a valle sino al ponte ad archi sulla s.p. n. 23 di Valle Grana, promossa dal Comune di Pradleves.

ALTRI DIVIETI

Briga Alta	Rio Carnino e suoi affluenti: tutto il tratto ricompreso nel Parco Naturale Regionale del Marguareis.
Chiusa Pesio	Affluenti del Pesio scorrenti nel Parco Naturale Regionale del Marguareis.
Entracque	Lago Brocan ed affluenti del T. Gesso in cui non sono esercitati i diritti esclusivi di pesca in capo al comune di Entracque.
Morozzo	Laghi di Crava-Morozzo, all'interno della Riserva Naturale Speciale. Torrente Pesio: dal ponte Morozzo-Pogliola a valle fino al ponte della S.P. Crava-Rocca-Bodoli, nella Riserva Naturale Speciale Crava-Morozzo. T. Brobbio: dal ponte S.P. Morozzo-S.Biagio a valle fino alla confluenza nel Pesio, nella Riserva Naturale Speciale Crava-Morozzo.
Valdieri	Rii Lausetto, Lourusa e Vagliotta affidati all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Lago Valscura, Claus, delle Portette e Fremamorta affidati all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Bealera della Peschiera: tutto il tratto, dalla presa al rilascio nel T. Gesso.

AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE: SI INFORMANO I SIGG. PESCATORI CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN CARTOGRAFIA HANNO VALORE INDICATIVO.

LA PARTE INFORMATIVA RIASSUME LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PESCA. GLI ATTI NORMATIVI UFFICIALI, EMANATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, SONO CONSULTABILI INTEGRALMENTE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE, SULL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO O PRESSO L'UFFICIO CACCIA E PESCA PARCHI E FORESTE DI QUESTULTIMA AMMINISTRAZIONE.

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO ACCESSIBILI AL LINK:

https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/index

Aggiornamento: 25 maggio 2020 a cura della Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

LA LICENZA DI PESCA

LA LICENZA DI PESCA

Per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque interne scorrenti in provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di apposita licenza. La licenza può essere di due tipi:

a) Licenza di tipo "B": consente ai cittadini residenti nel territorio della regioea Piemonte la pesca utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 12,00 mentre quello della sopratassa provinciale è di € 1,50.

b) Licenza di tipo "D": consente ai cittadini stranieri non residenti in Italia, per un breve periodo di tempo, la pesca con una canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 14,00. Non è dovuta soprattassa.

I cittadini italiani/stranieri residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione/provincia di residenza in corso di validità.

In assenza di licenza il pescatore dilettante può esercitare la pesca utilizzando il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (Vedi apposito riquadro a fianco).

MODALITA' DI PAGAMENTO

A partire dal prossimo 1° luglio 2020 entra in vigore l'obbligo di eseguire i pagamenti a favore della pubblica amministrazione attraverso il sistema pagoPA. L'obbligo riguarda tutti i pagamenti, e quindi anche quelli della tassa e sopratassa pesca che è necessario eseguire per ottenere la licenza in oggetto e la cui ricevuta, com'è noto, costituisce la licenza stessa attestandone il possesso. Pertanto, stando alla vigente normativa non sarà più possibile eseguire il pagamento secondo le forme tradizionali (bollettino postale o bonifico bancario) ma occorrerà necessariamente utilizzare la piattaforma PiemontePay, integrata nel sistema pagoPa, accessibile direttamente sul sito istituzionale della Regione dalle pagine della sezione tematica Agricoltura -Tutela della fauna, caccia e pesca o dalle pagine della sezione tematica Tributi dedicate alla tassa sulle concessioni regionali, che rinvieranno al portale di Sistema Piemonte e fornito anche il link diretto alla piattaforma stessa.

Il sistema genererà una ricevuta in formato elettronico, anche in versione stampabile, che il cittadino pescatore potrà conservare sul proprio telefono cellulare o stampare e portare con sè per eventualmente esi-birla in caso di verifica da parte delle autorità di vigilanza.

VALIDITA'

La licenza di pesca tipo B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e sopratasse. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosiddette "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, usi civici ecc...

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e sopratassa pesca regionale come previsto per la licenza di tipo "B".

Recapiti telefonici: 0171 445365, 0171 445302.

Sito internet della Provincia di Cuneo:

https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/index

PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA, MODALITA', QUANTITA', PERIODI DI PESCA ED I REGOLAMENTI SPECIALI

IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica utilizzando il permesso giornaliero di pesca. Questo permesso è rilasciato in autonomia dalle singole province piemontesi ed è valido esclusivamente per una sola giornata sul territorio dell'ente che lo rilascia.

La Provincia di Cuneo ha stabilito che il permesso giornaliero di pesca per il territorio provinciale ha il costo di € 5,00 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

- effettuando il versamento di € 5,00 sul c/c bancario intestato alla Provincia di Cuneo, codice iban IT91T0200810290000100560565, acceso presso Unicredit S.p.a., P.zza Galimberti n. 8, 12100, Cuneo, indicando nella causale del versamento "Permesso di pesca giornaliero per il giorno ..... mese ..... anno .....";
- acquistando il permesso giornaliero cartaceo dal costo di € 5,00 rilasciato dai concessionari o proprietari di riserve di pesca, dai